



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 117 del 6 Febbraio 2018

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE

Segreteria

Il Comitato Regionale Calabria organizza per la stagione sportiva 2017/2018 la Coppa Italia di Calcio Femminile, le cui società partecipanti vengono di seguito elencate:

Matr.	Società	Località
919504	A.S.D. E. COSCARELLO CASTROLIBERO	Castrolibero
942155	A.S.D. NEW TEAM SAN MARCO ARG.	San Marco Argentano
920781	POL. REAL COSENZA	Cosenza
918274	A.S.D. W.S. CATANZARO	Catanzaro

Le 4 società vengono suddivise in due accoppiamenti, il cui calendario gare viene di seguito specificato:

CALENDARIO GARE ACCOPPIAMENTI

GARE ANDATA

domenica 11 febbraio 2018 (ore 14.30)

1° Accoppiamento	NEW TEAM SAN MARCO ARG.	W.S. CATANZARO
2° Accoppiamento	E. COSCARELLO CASTROLIBERO	REAL COSENZA

GARE RITORNO

sabato 17 febbraio 2018 (ore 17.30)

1° Accoppiamento	W.S. CATANZARO	NEW TEAM SAN MARCO ARG.
------------------	----------------	-------------------------

domenica 18 febbraio 2018 (ore 10.00)

2° Accoppiamento	REAL COSENZA	E. COSCARELLO CASTROLIBERO
------------------	--------------	----------------------------

REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE

Gli accoppiamenti si svolgeranno con gare ad eliminazione diretta (andata e ritorno), sarà dichiarata vincente ed accederà al successivo la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti nei due confronti.

Qualora il computo delle reti realizzate dalle due squadre nei due confronti risultasse pari, si procederà ad un particolare conteggio, attribuendo valore doppio alle reti realizzate dalle squadre nella gara di trasferta. Se i risultati delle due gare risultassero uguali, la determinazione della vincente avverrà per mezzo dei calci di rigore da effettuarsi al termine della gara di ritorno con le modalità previste dalla regola 7 delle Regole del Giuoco e Decisioni Ufficiali e successive modificazioni.

GARA FINALE

Le squadre vincenti i due accoppiamenti disputeranno l'incontro di FINALE che si svolgerà con gara unica, su campo neutro da definire, con l'osservanza delle norme di cui all' art. 51, comma 3 primo capoverso, delle N.O.I.F.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno e, in caso di ulteriore parità, verranno effettuati i calci di rigore.

La gara di Finale avrà luogo **DOMENICA 25 FEBBRAIO 2018**.

DISCIPLINA SPORTIVA

La disciplina della competizione in fase Regionale è demandata al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria - L.N.D., nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal Codice di Giustizia Sportiva.

La tassa reclamo al Giudice Sportivo Territoriale è di €. 78,00; alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale di €. 130,00.

Trattandosi di competizione a rapido svolgimento, le decisioni di carattere tecnico che adotterà il Giudice Sportivo Territoriale in ordine ai risultati delle gare, saranno inappellabili.

Per gli altri provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale nei confronti di Società e/o tesserati, se impugnabili, si potrà adire la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nell'osservanza delle vigenti norme regolamentari.

Eventuali reclami, avverso i risultati delle gare, a norma dell'art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett. B) e comma 8 lett.b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e consegnati al delegato del C.R. Calabria (presente nella sede di svolgimento della manifestazione), in uno con le relative motivazioni, entro un ora dal termine della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro due ore dal termine della gara.

Nel caso una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, o nei suoi confronti vengano applicate le sanzioni previste dall'art. 17 del C.G.S. (gara persa con il punteggio di 0 - 3).

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme dei vigenti Regolamenti Federali.

Per i termini procedurali relativi all'inoltro dei reclami avverso la regolarità della gara da proporre agli organi di giustizia sportiva, si rimanda al Comunicato Ufficiale n° 178/A della F.I.G.C., che si allega.

SANZIONI A CARICO DI TESSERATI

Si ritiene opportuno riportare qui di seguito quanto recita il punto 11.1 dell' art. 19 del C.G.S.:

1. Le sanzioni di cui al comma 1, alle lettere a) ammonizione -, b) ammonizione con diffida -, c) ammenda -, d) ammenda con diffida -, e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara, dell'art 19 del C.G.S., inflitte dagli organi competenti in relazione a gare di Coppa Italia si scontano nella stessa competizione.
2. Per le gare di Coppa Italia le tesserate incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo di Giustizia Sportiva.
3. Le medesime sanzioni, inflitte in relazione a gare diverse da quelle della Coppa Italia, si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia.
4. Le sanzioni di squalifica a tempo determinato hanno esecuzione secondo il disposto dell'art. 22 comma 8 del C.G.S.

COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE - ANNUARIO SOCIETA'

A.S.D. E. COSCARELLO CASTROLIBERO Matr.919504 E-MAIL scuolacalcioescareello@virgilio.com SITO www.scuolacalcioeugenioscareello.com

Corrispondenza: C/O CAMPO SPORTIVO "M. DODARO" - VIA MATTIA PRETI 31 - 87040 CASTROLIBERO (CS)

Telefono Sede: 347.3143551 Fax:

Colori sociali BIANCO AZZURRO

Campo da giuoco: COMUNALE "M.DODARO" (204) VIA MATTIA PRETI - CASTROLIBERO

A.S.D. NEW TEAM SAN MARCO ARG. Matr.942155 E-MAIL scuolacalcionewteam@gmail.com SITO

Corrispondenza: C/O GIANPIERO TASSONE - VIA G. FALCONE 12 - 87018 SAN MARCO ARGENTANO (CS)

Telefono Sede: 338.1594639 Fax:

Colori sociali ROSSO BLU

Campo da giuoco: COMUNALE "E. TERMINE" (54) VIALE OLIMPICO - ROGGIANO GRAVINA

POL. REAL COSENZA

Matr.920781

E-MAIL realcosenza@alice.it

SITO facebook:scuola calcio real cosenza

Corrispondenza: V.LE MAGNA GRECIA C.DA TORRICELLI - 87100 COSENZA (CS)

Telefono Sede: 098436600

Fax: 0984 1636290

Colori sociali: BIANCO AZZURRO

Campo da giuoco: C.S. REAL COSENZA (436) VIA MAGNA GRECIA-TORRICELLI - COSENZA/LOCALITA TORRICELLI

A.S.D. W.S. CATANZARO

Matr.918274

E-MAIL asdwscz@gmail.com

SITO www.wsccatanzaro.it

Corrispondenza: C/O RUGGIERO ANTONIO SALVATORE - VIA CONTESSA CLEMENZA 3 - 88100 CATANZARO (CZ)

Telefono Sede: 0961.541075

Fax: 0961.541075

Colori sociali GIALLO ROSSO

Campo da giuoco: CAMPO CENTRO TECNICO FEDERALE (503) VIA CONTESSA CLEMENZA 1 - CATANZARO

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 178/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (STAGIONE SPORTIVA 2017/2018)

Il Presidente Federale

- Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D., relative alla stagione sportiva 2017/2018, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale;
- ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l’emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;
- visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo;
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;

- gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.
L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo;
- La Corte Sportiva di Appello a livello territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente provvedimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 GIUGNO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio